



ACCESSO CIVICO

Il diritto all'accesso civico cd semplice (art. 5, comma 1, D.lgs. 33/2013) permette a chiunque di accedere ad atti, documenti e informazioni che non siano stati pubblicati in violazione di un preciso obbligo di legge. In particolare, per gli enti socio sanitari accreditati ed a contratto con il Servizio Sanitario il diritto di accesso civico sussiste in relazione ai dati, ai documenti ed alle informazioni inerenti lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria (art. 2-bis, comma 3, D.lgs. 33/2013).

Il diritto di accesso civico cd generalizzato (art. 5, comma 2, D.lgs. 33/2013) permette di richiedere l'accesso anche a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione. Sono esclusi da tale accesso tutti i dati e documenti per i quali sussistano le limitazioni elencate dall'art. 5-bis D.lgs. 33/2013.

Le istanze di accesso civico possono essere presentata per posta elettronica all'indirizzo info@fondazionemoscati.it

In caso di inerzia le istanze possono essere presentate all'indirizzo direzione@fondazionemoscati.it oppure alla Pec fondmosc@pec.it